

# Il TAR Emilia si pronuncia in tema di tutela della salute e distanziometri regionali e comunali quale misura di contrasto al gioco d'azzardo patologico

📅 04/05/2020

📖 DIRITTO AMMINISTRATIVO E PUBBLICO, GIOCHI E SCOMMESSE

Maria Francesca Soriano  
Francesca Ciardullo  
Teresa Prudente

## **I**ntroduzione

Con la recente sentenza no. 64 del 20.02.2020, il TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, offre una ricostruzione molto articolata del dibattuto tema della localizzazione delle attività gioco e del loro distanziamento obbligatorio dai c.d. luoghi sensibili, di cui vale la pena riferire. Come si vedrà, le soluzioni offerte si prestano a diversi rilievi e suscitano molteplici interrogativi.

La vicenda prende le mosse da un'ordinanza di chiusura di un Centro di raccolta di scommesse (anche

comunemente denominato Centro di Trasmissione Dati [**CTD**]) emanata dal Comune di Castel di San Giovanni (PR), in quanto l'esercizio risultava localizzato in prossimità di luoghi sensibili, puntualmente individuati dal Comune medesimo con delibera di Giunta no. 136 del 14.12.2017, recante "*Individuazione dei luoghi sensibili ai sensi della L.R. n. 5/2013 e della DGR N. 831/2017 e approvazione della relativa mappatura*".

La delibera comunale era stata adottata in attuazione della Legge della Regione Emilia-Romagna 04.07.2013 no. 5, recante "*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della*



*dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*", e della delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna del 12.06.2017, no. 831.

Il CTD aveva impugnato il provvedimento di chiusura con ricorso al Giudice Amministrativo competente per territorio, che lo ha rigettato. Nel presente articolo, si analizzeranno il percorso logico e le motivazioni della pronuncia.

### La sentenza del TAR Emilia

Nella sua sentenza, il TAR premette che il CTD esercitava la propria attività a) ai sensi dell'Art. 1, comma 644, della Legge

23.12.2014, no. 190, "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" [**Legge di Stabilità 2015**]<sup>1</sup>, non avendo provveduto alla regolarizzazione fiscale ivi prevista, b) in assenza di titolo autorizzatorio ex Art. 88 del Regio Decreto 18.06.1931, no. 773, recante "*Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*" [**TULPS**]<sup>2</sup>, e c) in virtù di comunicazione di inizio attività di trasmissione di dati a mezzo internet inviata alla Questura competente ex Art. 25 del Decreto Legislativo 01.08.2003, no. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*". La sentenza propone una centrale distinzione fra ordine pubblico e salute pubblica, quali

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 1, comma 644, della Legge 23.12.2014, no. 190, "... Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 643 che non aderiscono al regime di regolarizzazione di cui al medesimo comma 643, ovvero nei riguardi dei soggetti che, pur avendo aderito a tale regime, ne sono decaduti, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, trovano applicazione, per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, nonché di tutela dei minori di età e delle fasce sociali più deboli, i seguenti obblighi e divieti:

a) le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, e in particolare le disposizioni di cui al titolo II, capo I, del predetto decreto legislativo, in materia di obblighi di identificazione, assumendo gli oneri e le responsabilità derivanti dall'applicazione del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

b) è vietata la raccolta per eventi non inseriti nel palinsesto, anche complementare, reso disponibile nel sito internet istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

c) è vietata la raccolta di scommesse che consentono vincite superiori a euro 10.000;

d) continua ad applicarsi l'articolo 7, commi 5 e 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni;

e) il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta comunica i propri dati anagrafici e l'esistenza dell'attività di raccolta di gioco con vincita in denaro al questore territorialmente competente entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, entro sette giorni dalla data di avvio dell'attività. Il proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio o il punto di raccolta comunica i predetti dati ed informazioni sull'attività di raccolta di gioco all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro gli stessi termini di cui al periodo precedente. Chiunque esercita un punto di raccolta di scommesse, ai sensi del presente comma, deve essere in possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Ove ne accerti l'insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell'esercizio o del punto di raccolta. Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza dispongono delle facoltà previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931;

f) continua ad applicarsi il divieto di installazione di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; in ogni caso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli non iscrive il titolare dell'esercizio o del punto di raccolta nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ovvero ne effettua la cancellazione, ove già iscritto;

g) l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è dovuta dal titolare di ciascun esercizio operante sul territorio nazionale in cui si offre gioco con vincite in denaro ovvero di altro suo punto di raccolta in Italia collegativi telematicamente. L'imposta si applica su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente a quello di riferimento, nonché con l'aliquota massima stabilita dall'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3.1), del citato decreto legislativo n. 504 del 1998. Per i periodi di imposta decorrenti dal 1° gennaio 2016 non si applica conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ...".

<sup>2</sup> Art. 88 del Regio Decreto 18.06.1931, no. 773: "... La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione ...".

ragioni in ipotesi giustificatrici del provvedimento di chiusura.

### **Ordine pubblico e salute pubblica**

In primo luogo, il CTD aveva lamentato che l'ordinanza impugnata si poneva in contrasto con l'Art. 1, comma 644, della Legge di Stabilità 2015, atteso che tale disposizione prevedeva la chiusura dei centri scommesse nel solo caso di comprovati problemi di ordine pubblico, non riscontrabili nel caso di specie. Inoltre, il provvedimento di chiusura sarebbe risultato illegittimo per difetto di competenza del Comune, in favore del Questore.

Il TAR preliminarmente osserva che il provvedimento impugnato era stato adottato dal Comune nell'ambito delle competenze ad esso attribuite per la tutela della salute pubblica e, segnatamente, per la prevenzione della ludopatia "... che costituisce un altro e diverso scopo, rispetto alla tutela dell'ordine pubblico, che ben può condurre, da solo, alla chiusura di una sala scommesse in base a disposizioni normative diverse da quelle finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico e tese alla tutela della salute pubblica, come la Legge Regione Emilia-Romagna n. 5/2013 di contrasto alla ludopatia rilevante nel presente caso, atteso che la possibilità, da parte di tali disposizioni, di disporre relativamente alla chiusura di sale scommesse è stata da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e costituzionale ...".

Il Giudice Amministrativo richiama quindi i principi espressi in punto dalla Corte Costituzionale che, con sentenza dell'11.05.2017 no. 108, in un caso simile a quello in questione, concernente la legislazione della Regione Puglia, aveva affermato la necessità di indagare l'oggetto, la *ratio* e la finalità della disciplina regionale al fine di individuare la materia nella quale la stessa si colloca "... «*tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato*» (ex plurimis, sentenze n. 140 del 2015 e n. 167 del 2014; analogamente sentenze n. 175 del

2016 e n. 245 del 2015) ...". Partendo da tale principio, i Giudici della Consulta avevano statuito che "... *Nella specie, il legislatore pugliese non è intervenuto per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti: aspetti che ... ricadono nell'ambito della materia «ordine pubblico e sicurezza», la quale attiene alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale» (tra le altre, sentenze n. 118 del 2013, n. 35 del 2011 e n. 129 del 2009). Il legislatore regionale è intervenuto, invece ... per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della "dipendenza da gioco d'azzardo": fenomeno da tempo riconosciuto come vero e proprio disturbo del comportamento, assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo ...*".

Secondo la Corte Costituzionale, pertanto, le preminenti finalità di carattere socio-sanitario perseguite dalla norma, "... estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza ... rientra[vano] piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale ...".

A tale pronuncia, era poi seguita la sentenza del 27.02.2019 no. 27, anch'essa richiamata dal TAR, con cui la Corte Costituzionale aveva statuito che la disciplina dei giochi era riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, per le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi e per l'individuazione e regolamentazione dei giochi leciti, con valenza di prevenzione penale e mantenimento dell'ordine

pubblico, che giustificano il regime autorizzatorio previsto dal TULPS.

Tuttavia, si legge in quest'ultima sentenza della Consulta, ciò "... non comporta che ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricada nella competenza statale, ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati "sensibili", al fine di prevenire il fenomeno della "ludopatia". Disposizioni di tal fatta risultano «dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica» (sentenza n. 300 del 2011). Si tratta, in altri termini, di normative che prendono in considerazione principalmente le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso a detti giochi da parte degli utenti. Esse, pertanto, sono ascrivibili alle materie «tutela della salute» e «governo del territorio», nelle quali spetta alle Regioni e alle Province autonome una potestà legislativa concorrente...".

Alla luce di tali principi, il TAR conclude che la chiusura di una sala scommesse ben può essere disposta per ragioni diverse da quelle afferenti l'ordine pubblico e concernenti, invece, la tutela della salute, e, conseguentemente, da Amministrazioni diverse da quelle statali (preposte alla tutela dell'ordine pubblico); vale a dire, i Comuni delegati dalle Regioni (che dispongono al riguardo di competenza concorrente) per gli interventi in materia di tutela della salute, non potendosi confondere l'ambito in cui opera il regime autorizzatorio disciplinato dal TULPS, con l'ambito in cui invece trovano applicazione le regole stabilite a livello regionale in tema di distanza dai luoghi sensibili.

### **Irrilevanza del possesso di titoli autorizzatori ai fini dell'osservanza delle disposizioni sui limiti di distanza dai luoghi sensibili**

Secondo il CTD, inoltre, l'attività di raccolta delle scommesse non ricadrebbe nel novero dei soggetti destinatari della Legge Regione Emilia-Romagna no. 5/2013, che troverebbe applicazione solo per le attività regolarizzate ai sensi dell'art. 1, comma 643, della Legge 190/2014, ovvero per le sale giochi. Il fatto che il CTD non avesse provveduto alla regolarizzazione fiscale di cui alla Legge 190/2014 e non avesse installato, all'interno del proprio locale, macchine da gioco, lo collocherebbero al di fuori dell'ambito di applicazione della normativa regionale in materia di distanziometro.

Al riguardo, il TAR preliminarmente osserva che la Legge Regione Emilia-Romagna n. 5/2013, applicata dal Comune di Castel San Giovanni nel caso deciso e posta alla base del provvedimento di chiusura, era stata adottata "... per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate". La stessa legge, all'Art. 6, comma 2-bis, stabilisce che "... sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, ... in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori ...". Con riferimento, poi, alla nozione di sale scommesse, il comma 3-ter dell'Art. 6, richiamato dal comma 2-bis, dispone che "... Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano

*servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse ...”.*

Sulla base di queste norme, il TAR osserva che l'attività svolta dal CTD rientrava pienamente nel campo applicativo della norma, “... *che si riferisce indistintamente a tutti gli esercizi che, in concreto, operano quali sale scommesse a prescindere dal titolo abilitativo ottenuto, valido ai fini dei necessari controlli di ordine pubblico e non ai fini della tutela della salute dei possibili frequentanti la predetta sala scommesse ...*”.

Pertanto, non assumono rilevanza, ai fini dell'applicazione delle disposizioni regionali sopra richiamate, le circostanze che il CTD fosse un soggetto autorizzato allo svolgimento dell'attività di raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 1, comma 644, della Legge n. 190/2014 (che individua i soggetti che non hanno provveduto a regolarizzarsi a fini fiscali) e che l'attività di raccolta non fosse riconducibile alla categoria delle sale giochi (in cui sono installati apparecchi da intrattenimento e divertimento di cui all'Art. 86 TULPS).

Queste motivazioni offerte dal TAR Emilia trovano conforto nei principi espressi dal Consiglio di Stato con una recentissima pronuncia [Cons. Stato, Sez. V, 02.12.2019, no. 8231], nonché, ancora una volta, dalla Corte Costituzionale con la già citata sentenza no. 108/2017, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riguardo alla Legge Regionale no. 43/2013 della Puglia, che include tra gli esercizi assoggettati ai limiti distanziometrici non soltanto le sale scommesse di cui all'art. 88 TULPS, ma anche “... *ogni altra tipologia di offerta di gioco con vincita in denaro ...*”, soggetta “... *al regime autorizzatorio previsto dalle norme vigenti ...*”.

## **Le restrizioni alle attività di gioco nel panorama della giurisprudenza comunitaria**

Con la sentenza in commento, il TAR ha, infine, liquidato il denunciato contrasto delle misure distanziometriche con i principi comunitari di libertà di prestazione di servizi e di libertà di stabilimento, ritenendo il relativo motivo proposto dal CTD “... *inammissibile per difetto di interesse ...*”. La statuizione si fonda sulla ritenuta irrilevanza, ai fini dell'applicazione della Legge Regionale no. 5/2013, della delibera regionale attuativa e dei provvedimenti adottati dal Comune, del possesso o meno del titolo autorizzatorio allo svolgimento dell'attività di scommesse.

Tuttavia, così statuendo, il TAR ha perso l'occasione di intervenire nel merito della compatibilità tra i richiamati principi comunitari e le limitazioni di distanza previste dalla normativa interna in causa. Sarebbe stato auspicabile un richiamo, ad esempio, della sentenza della Corte di Giustizia del 22 ottobre 2014 [Cause Riunite C-344/13 e C-367/13, *Blanco e Fabretti*] che, intervenuta in materia, ad esito di un bilanciamento tra libertà economica e tutela della salute, aveva dato prevalenza a quest'ultima<sup>3</sup>.

Già in precedenza, i Giudici Comunitari avevano affermato che “... *l'obbligo posto a carico di un operatore di un altro Stato membro di richiedere una preventiva autorizzazione per svolgere un servizio di scommesse sportive via internet è una restrizione alla libera prestazione dei servizi, ma è compatibile con il trattato Ue se tale restrizione serve a garantire la tutela della salute pubblica, evitando la dipendenza dal gioco e se è funzionale ad assicurare l'ordine pubblico, per combattere la criminalità e le frodi ...*” [Corte di Giustizia, 03.06.2010, Causa C-203/08, *Sporting Exchange Ltd*, in *Guida al diritto* 2010, 27].

---

<sup>3</sup> Cfr. in particolare p. 44: “... *non si può escludere che la lotta contro la ludopatia rientri nella tutela della sanità pubblica (v., in tal senso, sentenza Commissione/Spagna, EU:C:2009:618, punto 40 e la giurisprudenza ivi citata) e possa, a tale titolo, giustificare una restrizione discriminatoria della libera prestazione dei servizi ...*” [Corte Giust., cause riunite C-344/13 e 367/13, *Blanco e Fabretti*].

La questione, del resto, è stata reiteratamente affrontata anche dal Consiglio di Stato, che ha ribadito che il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea "... *fa salve eventuali restrizioni imposte dai singoli Stati membri giustificate, tra l'altro, anche da motivi di tutela della salute pubblica e della vita delle persone – nel territorio di uno stato membro sono ammissibili restrizioni che vadano sino al divieto delle lotterie e di altri giochi a pagamento con vincite in denaro, trattandosi di un divieto pienamente giustificato da superiori finalità di interesse generale ...*" [Cons. Stato, 23 ottobre 2014 no. 5251; Cons. Stato, Sez. VI, 20 maggio 2014 no. 2542; Cons. Stato, Sez. V, 8 agosto 2018, no. 4867].

### **Considerazioni conclusive**

La sentenza del TAR Parma si iscrive nel novero della copiosa giurisprudenza che, negli ultimi anni, anche in seguito agli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale, ha confermato la legittimità delle normative regionali e dei provvedimenti delle amministrazioni locali che impongono il rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili (istituti di istruzione, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi) [da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 19 dicembre 2019 no. 8563; Cons. Stato, Sez. V, 2 dicembre 2019 no. 8231; Cons. Stato, Sez. I, 20 novembre 2019, no. 3162; Cons. Stato, Sez. I, 4 settembre 2019, no. 2463; Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2019 no. 1806; Cons. Stato, Sez. VI, 11 marzo 2019 no. 1618; Cons. Stato, Sez. III, no. 579/2016; TAR Trento, 4 aprile 2020, no. 12; TAR Emilia Romagna, Sez. I, 20 gennaio 2020, nn. 54, 55, 56, 57, 58, 59

e 60; TAR Lombardia, Sez. I, 6 dicembre 2019 no. 2608/2019].

In effetti, come osservato anche dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 27/2019, è stata l'inerzia del Legislatore statale nell'attuare la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco<sup>4</sup> ad avere indotto Regioni e Comuni ad attuare interventi autonomi, basati anche sul rispetto di distanze minime dai luoghi sensibili, al fine di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico, nell'ottica di tutela del bene primario della salute.

Negli ultimi anni, infatti, si è assistito al progressivo aumento di tali interventi che, al di là della riprova della loro efficacia nel contrasto al gioco patologico, determinano in maniera significativa le sorti degli esercenti. Da ultimo, anche la Regione Lazio ha approvato nel febbraio 2020 il distanziamento a 500 metri dai luoghi sensibili, sia per le nuove concessioni degli apparecchi da gioco sia per le attività dei titolari delle sale da gioco esistenti, nonché introdotto il criterio della "distribuzione oraria" per consentire delle pause di interruzione del gioco nell'arco della giornata.

Nella medesima direzione si è mossa la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con una app denominata "S.M.A.R.T." (Statistiche, Monitoraggio e Analisi della Raccolta Territoriale) di supporto e monitoraggio dei flussi di gioco su rete fisica. L'articolo 1, comma 569, della Legge 30 dicembre 2018, no. 145 aveva infatti previsto che "... *Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi ... ovvero di monitorarne il rispetto e di*

---

4 Il c.d. decreto Balduzzi (decreto legge n. 158 del 2012, convertito nella legge n. 189 del 2012) aveva previsto che "... *L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, a seguito della sua incorporazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto degli interessi pubblici di settore, sulla base di criteri, anche relativi alle distanze da istituti di istruzione primaria e secondaria, da strutture sanitarie e ospedaliere, da luoghi di culto, da centri socio-ricreativi e sportivi, definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a pianificare forme di progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, che risultano territorialmente prossimi ai predetti luoghi ...*".

*irrogare le relative sanzioni, a decorrere dal 1° luglio 2019, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della SOGEI Spa, mette a disposizione degli enti locali gli orari di funzionamento degli apparecchi ...”.* Tra le funzionalità messe a disposizione dall’app vi è anche la rappresentazione su mappa della distribuzione dell’offerta di gioco fisico differenziata per tipologia (VLT, AWP, bingo, scommesse, giochi numerici) con la relativa collocazione degli esercizi e degli apparecchi di gioco. Un ulteriore strumento, dunque, per agevolare anche la verifica del rispetto del distanziometro.

Giova, infine, ricordare che lo stesso Ministero dell’Interno, con la Circolare no. 557/2018 e la successiva Circolare di chiarimento, aveva invitato le Questure a verificare il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili nel rilascio delle nuove autorizzazioni ex art. 88 TULPS, al tempo stesso riconoscendo il ruolo delle Regioni nella determinazione dei criteri e delle modalità applicative delle misure di distanziamento e ricollocamento.

Le politiche degli Enti locali, doppiamente avallate dal vuoto normativo a livello di legislazione centrale, e dagli orientamenti giurisprudenziali sempre più favorevoli, si muovono, dunque, nella direzione di un progressivo incremento delle misure di confinamento e ricollocamento territoriale degli esercizi di raccolta di gioco.

In questo scenario, si resta in attesa di conoscere se il Consiglio di Stato confermerà le proprie posizioni nella decisione che definirà il giudizio di revocazione incardinato avverso la propria sentenza no. 1618/2019, con la quale era stato confermato il rigetto dei ricorsi proposti da diversi gestori di sale giochi avverso provvedimenti di decadenza (o di diniego di rinnovo) delle rispettive autorizzazioni, a causa del mancato rispetto dei limiti di distanza dai luoghi sensibili ex art. 5/bis, comma 1, Legge provinciale (provincia autonoma di Bolzano) 13 maggio 1992, no. 13.



**Maria Francesca Soriano**

**ASSOCIATE**

 f.soriano@dejalex.com

 +39 06 809154.1

 Via Vincenzo Bellini, 24  
00198 - Roma



**Francesca Ciardullo**

**ASSOCIATE**

 f.ciardullo@dejalex.com

 +39 06 809154.1

 Via Vincenzo Bellini, 24  
00198 - Roma



**Teresa Prudente**

**ASSOCIATE**

 t.prudente@dejalex.com

 +39 06 809154.1

 Via Vincenzo Bellini, 24  
00198 - Roma

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com